Civile Sent. Sez. L Num. 24941 Anno 2015

Presidente: VENUTI PIETRO

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 10/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 23956-2012 proposto da:

ROVERE CATERINA C.F. RVRCRN49P67G791G, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BOER, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015 contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DΙ PREVIDENZA ED4020 DEI RAGIONIERI Ε PERITI ASSISTENZA Α FAVORE COMMERCIALI P.I. 80059790586, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, SCALA F, presso l'avvocato VALENTINO SIRIANNI, (STUDIO AVVOCATI LEONI E PELLICANI), rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE BRUNO AMATO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6653/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2011 r.g.n. 6505/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato BOER ALBERTO;

udito l'Avvocato AMATO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

No. 1



Udienza del 28 ottobre 2015 – Aula A n. 4 del ruolo – RG n. 23956/12 Presidente: Venuti - Relatore: Tria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.— La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello proposto da Caterina Rovere avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 2 luglio 2009, di rigetto della domanda della Rovere, ex dirigente della Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (d'ora in poi: Cassa), diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole con lettera del 6 agosto 2007, con la conseguente condanna della Cassa suindicata alla reintegra nel posto di lavoro ovvero al pagamento dell'indennità supplementare e del mancato preavviso oltre che del premio di risultato per il 2006 e del risarcimento danno non patrimoniale subito.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a)va rilevata, in primo luogo, l'inammissibilità della produzione in appello dei documenti che l'appellante poteva depositare nel giudizio di primo grado (le e-mail di aprile 2007 e la documentazione contabile per gli anni 2004-2007);

- b) va affermata l'irrilevanza degli atti seppur ammissibili relativi al procedimento concluso davanti alla Procura della Corte dei Conti, in considerazione della diversità dei presupposti di valutazione della responsabilità contabile ed amministrativa rispetto a quelli della valutazione della legittimità del licenziamento della dirigente in oggetto;
- c) nel merito, con il primo addebito si rimprovera alla Rovere, nella sua qualità di direttore amministrativo, la lacunosa redazione della bozza di bilancio 2006, nella quale non era stato indicato il pignoramento presso terzi subito dalla Cassa per una somma pari a euro 253.000 (a causa del comportamento scorretto dell'avvocato Deodato, il quale non aveva versato al creditore della Cassa architetto Mele la somma di pari importo consegnatagli dalla Cassa stessa a tale scopo), che aveva dato luogo ad un doppio esborso di tale ingente somma da parte della Cassa;
- d) al riguardo va respinto il motivo di appello con il quale l'interessata sostiene che la circostanza suddetta non le sarebbe stata contestata perché, essendo i fatti pacifici in quanto non contestati, essendo altrettanto certo che la Rovere era il direttore amministrativo cui competeva la redazione del bilancio ed essendovi nella lettera di contestazione un esplicito riferimento alla "anomala situazione" rinvenibile nella redazione del bilancio del 2006, la contestazione deve considerarsi sufficiente a consentire alla destinataria di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;
- e) neppure può considerarsi tardiva la contestazione dell'addebito riguardante la irregolare redazione del bilancio, visto che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con

un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, come accaduto nella specie a causa dei rilevanti fatti organizzativi verificatisi nel periodo considerato, con sostituzione del Presidente della Cassa;

- f) in particolare, ancorché l'addebito della mancata indicazione del suddetto "doppio esborso" si riferisse al bilancio del 2006, comunque la relativa contestazione deve ritenersi tempestiva, visto che è avvenuta con lettera del 5 luglio 2007, all'esito delle verifiche interne disposte dal nuovo Presidente nominato nel giugno 2007;
- g) un ulteriore addebito riguarda la vicenda relativa all'albergo di Somma Lombardo; all'appellante è stato contestato che, pur essendo stata incaricata di recarsi a Mantova insieme con l'avvocato Deodato per "coadiuvarlo", non solo non aveva presenziato al colloquio tra quest'ultimo e l'ufficiale giudiziario del locale Tribunale cedendo alle insistenze del Deodato in tal senso ma, soprattutto, non aveva preteso precise spiegazioni circa l'esito delle operazioni di offerta reale da effettuare, secondo le modalità indicate in una procura speciale rilasciata dal Presidente della Cassa al Deodato, per il pagamento del prezzo di acquisto di un immobile pari all'ingentissima somma di euro 14.500.000,00;
- h) le relative censure dell'appellante sono infondate: nel merito perché è del tutto evidente che i comportamenti contestati non potevano non considerarsi compresi nell'incarico affidato alla dirigente contabile di "coadiuvare" il Deodato; d'altra parte, neppure si ravvisa alcuna tardività nella contestazione, tanto più che, nella specie, tra il fatto e la formulazione dell'addebito sono intercorsi appena tre mesi;
- i) è infondato anche il motivo d'appello con il quale, con riguardo all'ultimo addebito, non si contesta l'errore nella compilazione del mandato di pagamento di cui si discute, ma soltanto si fa questione sui tempi della relativa correzione (quattro giorni per l'appellante oltre due settimane per la Cassa appellata), trattandosi di un elemento non decisivo a fronte della gravità delle mancanze accertate e della proporzionalità della sanzione espulsiva, tanto più in considerazione del ruolo rivestito dalla Rovere che comportava la gestione di tutta la contabilità della Cassa;
- l) a tale ultimo riguardo, va rilevato che la distinzione contenuta nel CCNL per i dirigenti degli enti previdenziali privati tra risoluzione del rapporto per giusta causa o per giustificato motivo non prescinde, in ogni caso, dalla peculiare connotazione del rapporto dirigenziale, caratterizzato dallo stretto vincolo di fiducia che lega le parti, il quale comporta la necessaria valutazione della adeguatezza e professionalità del dirigente ad assolvere in modo soddisfacente i compiti richiestigli.
- 2.— Il ricorso di Caterina Rovere, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste, con controricorso, Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Sintesi dei motivi di ricorso

1.- Il ricorso è articolato in sei motivi.

1.1.— Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5. cod. proc. civ., vizio di motivazione,b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.

In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla mancata considerazione della sopravvenuta sentenza del Tribunale penale di Roma n. 5250/2010, con la quale l'avvocato Pietro Deodato è stato condannato a complessivi otto anni di reclusione per truffa aggravata e appropriazione indebita, per aver sottratto un ingente somma di denaro alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (d'ora in poi: Cassa), con riguardo anche alla procedura Cavatorta-Mele e all'acquisto dell'albergo in Somma Lombarda, cui si riferiscono alcuni degli addebiti contestati alla Rovere.

Si sostiene che l'esame di tale sentenza sarebbe stato decisivo per dimostrare l'assoluta buona fede della Rovere, che ebbe modo di avere le informazioni utili per la corretta redazione del bilancio 2006 solo a seguito della lettura della dettagliata Relazione firmata dalla Dirigente Daniela Antoniani e dal Direttore Generale Triscari, tanto più che alla stessa Cassa la situazione venutasi a creare a causa dell'operato del Deodato fu nota solo ad aprile 2007.

Inoltre si contesta anche la affermata irrilevanza, da parte del Giudice d'appello, degli atti relativi al procedimento conclusosi davanti alla procura della Corte dei Conti con l'archiviazione di ogni contestazione mossa alla Rovere, trattandosi di documenti di cui si assume la decisività e che – benché ritenuti ammissibili – non sarebbero stati esaminati in base ad una motivazione insufficiente basata sull'esclusivo rilievo astratto della diversità dei presupposti di valutazione della responsabilità contabile ed amministrativa rispetto a quelli della valutazione della legittimità del licenziamento della dirigente in oggetto.

In particolare si sostiene che la Corte dei conti avrebbe affermato l'insussistenza del contestato doppio pagamento e, quindi, la correttezza della contabilità di cui era responsabile la Rovere.

1.2.— Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5. cod. proc. civ., vizio di motivazione, b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, con riguardo all'esclusione della tardività della contestazione del primo addebito riguardante la lacunosa redazione del bilancio 2006.

Al riguardo si sottolinea che i fatti che avrebbero comportato il "doppio esborso" da parte della Cassa in realtà, come si desume dalla citata Relazione e dalla sentenza penale, non sarebbero così qualificabili perché il pignoramento presso terzi ha riguardato canoni di locazione di appartamenti che maturano mese per mese, pertanto al riguardo vi sarebbe stato un mancato incasso dei canoni stessi da parte della Cassa. Peraltro la vicenda del pignoramento si è verificata tra dicembre 2004 e gennaio 2005 mentre la contestazione è stata effettuata a luglio 2007 e il nuovo Presidente – già Vice Presidente – ne era a perfetta conoscenza.

1.3.— Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5. cod. proc. civ., vizio di motivazione, b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in ordine al secondo addebito relativo alla

vicenda delle operazioni di offerta reale da effettuare, secondo le modalità indicate in una procura speciale rilasciata dal Presidente della Cassa al Deodato, per il pagamento del prezzo di acquisto di un albergo in Somma Lombardo immobile pari all'ingentissima somma di euro 14.500.000,00.

Si sostiene che dalla sentenza penale, non esaminata dalla Corte romana, risulta che l'offerta reale è stata effettivamente eseguita, sicché la Rovere non era in grado di sospettare quanto poi emerso, essendo stata vittima delle menzogne e degli artifizi architettati dal Deodato.

Pertanto gli addebiti mossi alla attuale ricorrente sul punto risulterebbero ingiustificati e, comunque, sproporzionati rispetto al licenziamento, tanto più che la stessa non aveva alcuna competenza in materia legale e, quindi, in materia di compravendite immobiliari e che comunque, sotto il profilo formale, l'offerta reale venne notificata dal Deodato tramite l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Mantova, come dovuto.

1.4.— Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5. cod. proc. civ., vizio di motivazione b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, con riguardo all'esclusione della tardività della contestazione del secondo addebito riguardante la questione dell'albergo di Somma Lombardo.

Si sostiene che la relativa motivazione – laddove la Corte territoriale ha escluso ogni tardività nella contestazione, anche perché, nella specie, tra il fatto e la formulazione dell'addebito sono intercorsi appena tre mesi – sarebbe insufficiente e generica in quanto non terrebbe conto del fatto che in data 26 aprile 2007 la Cassa era a conoscenza di tutti gli elementi della suindicata vicenda (tanto che sporse denuncia-querela al riguardo con il Deodato).

Ne consegue che è certo che la valutazione dei fatti non richiedeva altra istruttoria e che, pertanto, il termine di tre mesi fatto trascorrere sarebbe del tutto poco consono alla fattispecie, mentre il contrario assunto della Corte romana sarebbe assolutamente insufficiente e contrastante con ciò che risulta dalla citata sentenza penale.

1.5.— Con il quinto motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5. cod. proc. civ., vizio di motivazione,b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., con riguardo al terzo addebito contestato riguardante l'errore riscontrato nell'intestazione del mandato di pagamento, peraltro subito corretto.

Si sostiene che, sulla rilevata irrilevanza dell'errore e quindi sul merito dell'addebito e sulla sua idoneità a costituire giusta causa del licenziamento, la Corte ha del tutto omesso una specifica motivazione, limitandosi ad affermare la non decisività dell'elemento della tempestività della correzione dell'errore a fronte della gravità delle mancanze accertate e della proporzionalità della sanzione espulsiva, tanto più in considerazione del ruolo rivestito dalla Rovere che comportava la gestione di tutta la contabilità della Cassa.

1.6.— Con il sesto motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dei contratti e accordi collettivi, con particolare riguardo all'art. 22 del CCNL per i dirigenti degli enti previdenziali del 22 luglio 2005; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., vizio di

motivazione, con riguardo all'omesso accertamento del diritto della ricorrente all'indennità di mancato preavviso, richiesto sia in primo sia in secondo grado, sul presupposto secondo cui, a tutto concedere, il presente recesso avrebbe potuto essere configurato anziché come determinato da giusta causa come determinato da giustificato motivo, ai sensi dell'art. 22 cit., lett. B), n. 1.

Si sostiene che la Corte territoriale, contraddittoriamente, avrebbe, nella parte finale della sentenza, prima qualificato implicitamente il recesso della Rovere come licenziamento per giustificato motivo (considerando le mancanze contestate idonee a minare il rapporto di fiducia in relazione alle prestazioni professionali espletate, art.22, lett. B, n. 1 cit.) mentre, subito dopo, ha ritenuto che la distinzione contenuta nel CCNL per i dirigenti degli enti previdenziali privati tra risoluzione del rapporto per giusta causa o per giustificato motivo non prescinde, in ogni caso, dalla peculiare connotazione del rapporto dirigenziale, caratterizzato dallo stretto vincolo di fiducia che lega le parti, il quale comporta la necessaria valutazione della adeguatezza e professionalità del dirigente ad assolvere in modo soddisfacente i compiti richiestigli.

In particolare, da tale ultima asserzione si desume che la Corte romana, pur dando atto delle due ipotesi di recesso previste dal CCNL, tuttavia non offre, nella sostanza, alcuna motivazione della correttezza della configurazione del recesso della Rovere come per giusta causa, essendo ovvio che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di un dirigente si deve tenere conto del particolare vincolo fiduciario esistente, ma essendo del pari evidente che, per la giusta causa, è necessaria la presenza di qualcosa in più rispetto alla sola mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, al quale si fa riferimento nella sentenza impugnata.

II - Esame delle censure

- 2.- Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
- 3.- In ordine logico vanno esaminati per primi il secondo e il quarto motivo, con i quali, come si è detto, si contestano le statuizioni della Corte romana con le quali, rispettivamente, è stata esclusa la tardività della contestazione del primo addebito (riguardante la lacunosa redazione del bilancio 2006) e del secondo addebito riguardante la questione dell'albergo di Somma Lombardo.
- 3.1.- In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte in tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di un datore di lavoro privato, la regola desumibile dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, secondo cui l'addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati "da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate" soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicché l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti (Cass. 17 settembre 2008, n. 23739; Cass. 1 luglio 2010, n. 15649).

In altri termini, il principio della immediatezza della contestazione disciplinare può considerarsi violato soltanto quando il datore di lavoro prolunghi le indagini in assenza di una obbiettiva ragione, pur essendo in possesso di tutti gli elementi per una compiuta valutazione del

comportamento del dipendente e così non consenta al lavoratore di esercitare il proprio diritto ad una pronta ed effettiva difesa, ma non quando la mancata immediatezza della contestazione sia giustificata da ragioni obiettive che impediscono una piena valutazione della condotta del dipendente e quindi una ponderata e responsabile contestazione degli addebiti, che risponde anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate (arg. ex Cass. 8 giugno 2009, n. 13167; Cass. 10 settembre 2013, n. 20719).

Quanto alla formulazione della contestazione, va ricordato che è jus receptum che l'esigenza della specificità della contestazione stessa non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (vedi, per tutte: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842; Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695).

3.2.- Nella specie, la Corte romana, con congrua e logica motivazione, si è attenuta ai suddetti principi e, quindi, la sentenza sui suddetti punti va esente da ogni censura.

Al riguardo, si deve precisare – con una parziale integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. – che, anche se il nuovo Presidente della Cassa – eletto nel giugno 2007 – era stato Vice Presidente dell'Ente, è indubbio che, a seguito della scoperta da parte della Cassa, ad aprile 2007, della situazione venutasi a creare a causa dell'operato scorretto dell'avvocato Deodato, l'Ente abbia attraversato un momento molto difficile dal punto di vista organizzativo e della gestione e questo rappresenta, di per sé, una idonea giustificazione della mancata immediatezza della contestazione del primo addebito, anche considerando la prestigiosa posizione che la Rovere occupava all'interno della Cassa, che può avere portato ad una comprensibile cautela nel prendere la decisione di irrogare il recesso.

Mentre, per il secondo addebito, un intervallo di soli tre mesi tra i fatti e la contestazione non è idoneo a rappresentare neppure in linea teorica alcun ritardo, tanto più in considerazione della suindicata situazione.

Quanto, poi, alla formulazione del primo addebito, va osservato che l'incerta qualificazione dei fatti – come "doppio esborso" per la Cassa ovvero mancato incasso di canoni locazione (come, secondo la ricorrente, sarebbe indicato nella Relazione firmata dalla Dirigente Daniela Antoniani e dal Direttore Generale Triscari e nella citata sentenza penale di primo grado) – non ha alcun rilievo per la valutazione del comportamento della dirigente ai fini che qui interessano.

D'altra parte, la Corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale l'interessata aveva sostenuto che il suddetto addebito – indicato come "doppio esborso" – non le sarebbe stato contestato ritualmente, sottolineando che l'esplicito e indiscusso riferimento alla "anomala situazione" rinvenibile nella redazione del bilancio del 2006, contenuto nella lettera di contestazione, è da considerare un elemento più che sufficiente a consentire alla destinataria di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, visto che i fatti erano, e sono, pacifici in quanto non contestati e visto che è altrettanto certo che la Rovere era il direttore amministrativo cui competeva la redazione del bilancio.

Ebbene, tale ultima statuizione, da sola sufficiente a sostenere la affermazione della specificità della contestazione, non è stata impugnata dall'attuale ricorrente.

- 3.3.- Quanto detto porta al rigetto del secondo e del quarto motivo di ricorso.
- 4.- Anche il primo motivo non è da accogliere.
- 5.- Come si è detto, con tale motivo la ricorrente rileva, in primo luogo, che la Corte d'appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla mancata considerazione della sopravvenuta sentenza del Tribunale penale di Roma n. 5250/2010, di condanna dell'avvocato Pietro Deodato per fatti commessi ai danni della Cassa e riguardanti anche alla procedura Cavatorta-Mele e l'acquisto dell'albergo in Somma Lombarda, cui si riferiscono alcuni degli addebiti contestati alla Rovere.

Si assume la decisività dell'esame di tale sentenza per dimostrare l'assoluta buona fede della Rovere.

5.1.- Deve essere, in primo luogo, ricordato che è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui è istituzionalmente rimessa al giudice del merito la valutazione degli elementi probatori – la quale non è sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (tra le molte, vedi: Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288) – e la scelta delle fonti del suo convincimento, mediante la ponderazione delle prove, il controllo dell'attendibilità e della concludenza, nonché la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (giurisprudenza fermissima; per tutte: Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 17 giugno 2013, n. 15112).

In sostanza, il giudice del merito, salvo il solo limite dell'incongruità della motivazione, può bene scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione: tanto integrando un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito. Questi, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (tra le moltissime: Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).

5.2.- Inoltre, in applicazione del principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sempre che si tratti di un

procedimento penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e comunque procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandolo dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (vedi, tra le tante: Cass. 17 giugno 2013, n. 15112).

Ma tale possibilità – pure in presenza di un giudicato penale – non comporta anche un obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, visto che, anche in questa ipotesi, queste ultime costituiscono elementi o argomenti di prova nel processo civile, in quanto raccolti "con le garanzie di legge" nel giudizio penale: ma proprio tale loro equiparazione ad un qualsiasi altro elemento probatorio valutabile lascia intatti i poteri del giudice civile al riguardo anche con riferimento a ciascuna delle risultanze acclarate od all'accertamento nel suo complesso operato dal giudice penale (Cass. 25 marzo 2005, n. 6478; Cass. 29 dicembre 2009, n. 27494; Cass. 10 marzo 2015, n. 4758).

- 5.3.- Ne deriva che nessuna censura può essere mossa alla Corte territoriale per avere solo implicitamente ritenuto superfluo l'esame dell'indicata sentenza penale di primo grado, non avendo, proprio per quel che si è detto, alcun obbligo di tenerne conto oltretutto trattandosi di sentenza non definitiva e non avendo neppure alcun obbligo di specifica confutazione della relativa deduzione difensiva, non trattandosi di un elemento connotato da decisività, diversamente da quel che sostiene l'attuale ricorrente.
- 6.- Nel primo motivo si contesta anche la affermata irrilevanza, da parte del Giudice d'appello, degli atti relativi al procedimento conclusosi davanti alla procura della Corte dei Conti con la "archiviazione di ogni contestazione mossa alla Rovere", sostenendosi che la Corte territoriale, che pure ha affermato la ammissibilità di tali documenti, ne avrebbe escluso l'esame con motivazione insufficiente, perché basata sull'esclusivo rilievo astratto della diversità dei presupposti di valutazione della responsabilità contabile ed amministrativa rispetto a quelli della valutazione della legittimità del licenziamento della dirigente in oggetto.
- 6.1.- Anche in questo caso viene contestato il potere di scelta e valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale, che appartiene al tipico sindacato di merito proprio di quella Corte, e non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non sussistente essendo l'impugnata sentenza assistita da motivazione ampiamente sufficiente e nient'affatto contraddittoria sul punto (ex plurimis: Cass. 10 gennaio 2014, n. 377)
- 6.2.- Peraltro, la Corte dei Conti, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (spec. art. 3) esercita il controllo generale sulla gestione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformate in persone giuridiche private (fondazioni o associazioni) ivi compresa la Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per assicurare la legalità e l'efficacia e ne riferisce annualmente al Parlamento.

Come è noto l'attività di controllo e vigilanza della Corte dei Conti è finalizzata a vigilare sul corretto utilizzo del denaro pubblico (sulla base dell'esame dei bilanci di esercizio degli enti controllati) e, nella specie, si tratta di un controllo di gestione diretto a verificare la destinazione delle risorse da parte dell'ente, quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione (Corte cost. n. 214 del 1999).

Oltre ad avere la suddetta finalità, il procedimento che si svolge davanti alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai fini che qui interessano, non può considerarsi come un giudizio in senso tecnico-giuridico (arg. ex Corte cost. sentenze n. 226 del 1976; n. 179 del 2007; n. 37 del 2011 richiamata da Corte cost., sentenza n. 181 del 2015). Esso, infatti, si conclude con una relazione con la quale la Sezione di controllo della Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi presi in considerazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Pertanto, ammesso che la Corte dei conti abbia affermato l'insussistenza del contestato doppio pagamento e, quindi, la correttezza della contabilità di cui era responsabile la Rovere la suddetta relazione è un atto che, all'evidenza, non può avere alcun valore decisivo nella presente controversia, come ha affermato la Corte d'appello.

- 7.- Pure il terzo e il quinto motivo da trattare insieme perché intimamente connessi non sono da accogliere.
- 7.1.- Infatti, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione di tutti e due i suindicati motivi, tutte le censure con essi proposte si risolvono nell'espressione di un mero e inammissibile dissenso valutativo delle risultanze di causa oltretutto effettuato senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione con l'invocazione, nella sostanza, di un diverso apprezzamento di merito delle stesse, rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d'appello, insistendosi nel richiamare anche il mancato esame della sentenza Tribunale penale di Roma n. 5250/2010, di cui si è detto sopra (vedi: punti da 5 a 5.3).

Nella specie, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello in ordine al secondo e al terzo addebito (oggetto di contestazione nei suindicati motivi) sono congruamente motivate e l'iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

- 7.2.- In particolare ciò si desume dal fatto che correttamente la Corte romana ha precisato che:
- a) i comportamenti contestati nel secondo addebito la mancata presenza della Rovere al colloquio tra il Deodato e l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Mantova ma, soprattutto, la mancata richiesta di precise spiegazioni circa l'esito delle operazioni di offerta reale da effettuare, secondo le modalità indicate in una procura speciale rilasciata dal Presidente della Cassa al Deodato, per il pagamento del prezzo di acquisto di un immobile pari all'ingentissima somma di euro 14.500.000,00 non potevano non considerarsi compresi nell'incarico affidato alla Rovere di "coadiuvare" il Deodato, tanto più che il ruolo rivestito dalla stessa comportava la gestione di tutta la contabilità della Cassa:
- b) con riguardo all'ultimo addebito, risultando discusso, in appello, non l'errore nella compilazione del mandato di pagamento valutata in sede disciplinare, ma la questione dei tempi della relativa correzione, la Corte ha esattamente affermato la non decisività dell'elemento in discussione, a fronte della gravità delle mancanze accertate e della proporzionalità della sanzione

espulsiva, tanto più in considerazione del'importante ruolo rivestito dalla Rovere nella gestione della contabilità della Cassa.

- 7.3.- Le attuali censure non toccano tali decisive affermazioni, in quanto: a) con riguardo al secondo addebito, fanno principalmente riferimento agli elementi desumibili dalla citata sentenza penale, in merito ai raggiri del Deodato di cui sarebbe stata vittima la Rovere, nonché alla sua mancata competenza in materia legale, ma non lambiscono la principale affermazione secondo cui la gestione di tutta la contabilità della Cassa affidata alla attuale ricorrente non poteva non comportare la richiesta da parte sua di precise informazioni sull'esito delle operazioni di una offerta reale riguardante un esborso per la Cassa pari all'ingentissima somma di euro 14.500.000,00 (terzo motivo); b) d'altra parte, per l'ultimo addebito, senza alcuna dimostrazione in ordine all'erroneità della premessa della Corte romana secondo cui l'unico elemento posto in discussione in appello era quello della tempestività della correzione dell'errore pacificamente commesso dalla dirigente nella compilazione del mandato di pagamento, le censure stesse sembrano lumeggiare che nella sentenza impugnata si sarebbe dovuta specificare l'idoneità del singolo addebito in argomento a costituire giusta causa di licenziamento, senza considerare che, la pluralità dei fatti contestati convergenti in una unica condotta ne implica una valutazione globale ed unitaria e che, comunque, nella sentenza sul punto si è posto l'accento sul ruolo rivestito dalla Rovere.
 - 7.4.- Per le suindicate ragioni il terzo e il quinto motivo sono inammissibili.
 - 8.- Infine, il sesto motivo è infondato.
- 8.1.- In primo luogo va precisato che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente non si rinviene alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza in merito alla qualificazione del licenziamento in oggetto come licenziamento per giusta causa.
- 8.2.- Con riguardo alla causale del licenziamento e alla suddetta supposta contraddizione motivazionale, deve essere ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:
- a) la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento sono entrambe nozioni che la legge allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico ed "elastico" che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che le stesse disposizioni tacitamente richiamano (vedi, per tutte: Cass. 24 marzo 2015 n. 5878);
- b) ne deriva che l'accertamento in concreto della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano tali due diverse situazioni è demandato al giudice del merito, ma il relativo giudizio applicativo delle suddette norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, perché, nell'emanare il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale delle norme, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) delle stesse, introdotta per consentire il loro adeguamento ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. SU 22 febbraio 2012, n. 2572; nonché: Cass. 13 maggio 2005, n. 10058; Cass. 6 aprile 2006, n. 8017;

Cass. 17 agosto 2004, n. 16037; Cass. 8 agosto 2011, n. 17093; Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27440);

- c) il suddetto giudizio deve essere compiuto nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca (vedi, per tutte: Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144);
- d) comunque posto che sia la giusta causa sia il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso quel che rileva, ai fini della qualificazione del recesso, non è tanto il giudizio attribuito dal datore di lavoro alla gravità dei fatti posti a fondamento della sua volontà di risolvere il rapporto con il lavoratore inadempiente, quanto l'apprezzamento del giudice del merito circa la legittimità e congruità della sanzione applicata (vedi, per tutte: Cass. 26 luglio 2010, n. 17514);
- e) ne consegue che è ammissibile, ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento atteso che la modificazione del titolo di recesso, basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 cod. civ., bensì sul dovere di valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del lavoratore, costituisce soltanto il risultato di una diversa qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo vedi, per tutte: (Cass. 14 giugno 2005, n. 12781);
- f) analogamente, nel licenziamento per giusta causa, l'insussistenza di alcuni dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, non preclude al giudice del merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il recesso (Cass. 26 luglio 2010, n. 17514).
- 8.3.- Con riferimento al licenziamento dei dirigenti è altrettanto fermo l'indirizzo di questa Corte secondo cui sia per i dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia per i dirigenti apicali o per quelli medi o minori, il rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro è particolarmente stretto in ragione delle mansioni affidate e, quindi, è suscettibile di essere leso specialmente per i dirigenti al vertice dell'organigramma aziendale, come la Rovere anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da una importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (ex multis: Cass. 13 dicembre 2010, n. 25145).

Pertanto, si è affermata l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, derivante dalla peculiare posizione del predetto e del relativo vincolo fiduciario, che può portare al recesso anche se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2553), dovendosi comunque escludere l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso dei dirigenti da parte del datore di lavoro (vedi, per tutte: Cass. 15 aprile 2005, n. 7828).

8.4.- Ne deriva che le censure prospettate con il sesto motivo sono prive di fondamento, in quanto la Corte d'appello, pur tenendo conto della distinzione contenuta nel CCNL per i dirigenti degli enti previdenziali privati tra risoluzione del rapporto per giusta causa o per giustificato motivo, ha tuttavia ritenuto – sulla base dell'accertamento demandatogli (Cass. 26 luglio 2010, n. 17514 cit.) – esatta la qualificazione del recesso attribuita dal datore di lavoro come recesso per giusta causa, in quanto i comportamenti commessi dalla Rovere, sicuramente tali da minare il rapporto di fiducia in relazione alle prestazioni professionali espletate (elemento che è comune anche al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che è una fattispecie meno grave rispetto al recesso per giusta causa: vedi, Cass. 17 gennaio 2008, n. 837), comunque non consentivano la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, in considerazione della peculiare connotazione del rapporto dirigenziale di rilievo della Rovere – che comportava la gestione di tutta la contabilità della Cassa, attraverso la direzione di ben quattro uffici – caratterizzato da un vincolo di fiducia particolarmente stretto con la datrice di lavoro, il quale non poteva non comportare la necessaria valutazione della adeguatezza e professionalità della dirigente ad assolvere in modo soddisfacente i compiti richiestile (il che è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata sub 8.3).

III - Conclusioni

9.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 28 ottobre 2015.

- copia nomenciale